



**COMUNE DI NEONELI**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA**  
**BARRACELLARE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.07.2020**

## **Art. 1 - Funzioni**

1. La Compagnia barracellare di Neoneli (più avanti “Compagnia”) svolge le seguenti funzioni attribuite dall’art. 2 della legge regionale 15.07.1988 n. 25 (più avanti “L.R. n. 25/1988”):

a) salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;

b) collaborare su loro richiesta con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di: protezione civile; prevenzione e repressione dell’abigeato; prevenzione e repressione delle infrazioni previste dalle normative vigenti in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;

c) collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie:

- salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvopastorale e delle aree coltivate in genere;
- salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento;
- tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
- caccia e pesca;
- prevenzione e repressione degli incendi;

d) salvaguardia del patrimonio e dei beni del Comune, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

2. La Compagnia svolge inoltre le funzioni che l’Amministrazione comunale ritiene di affidarle, per conto e nell’interesse del Comune, compatibilmente con le norme vigenti, con deliberazione della Giunta Comunale, secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

3. I componenti della Compagnia, oltre alle funzioni loro affidate, devono collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

4. La Compagnia è tenuta nelle funzioni svolte a far rispettare le ordinanze del Sindaco e i regolamenti del Comune.

5. La Compagnia nell’espletamento delle funzioni deve privilegiare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione.

6. La Compagnia esercita ordinariamente le proprie funzioni all’interno del territorio del Comune. Può effettuare operazioni esterne rispetto al territorio comunale nei casi previsti dagli artt. 3, 5, 10, 30 della L.R. n. 25/1988.

7. Copia del regolamento, degli atti di nomina del Capitano, di costituzione e modifica della Compagnia sono trasmessi all’Assessore regionale competente per materia entro i 15 giorni successivi.

## **Art. 2 – Costituzione, composizione e ordinamento**

1. La Compagnia, organizzata, regolata e disciplinata in conformità alla L.R. 25/1988 e al presente regolamento, ha sede legale presso il Municipio di Neoneli, sito in via Roma n. 83.

2. La costituzione della Compagnia ed il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato.

3. La Compagnia è costituita nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, dura in carica 3 anni e s’intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno 6 mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta diversa deliberazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

4. In ogni caso, su concorde volontà dell’Amministrazione Comunale e della Compagnia, può essere prorogato l’incarico fino all’immissione in servizio della nuova Compagnia.

5. Le modalità di costituzione della Compagnia sono stabilite dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 25/1988.

6. In fase di prima costituzione della Compagnia il Consiglio Comunale designa il Capitano, con deliberazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.
7. La nomina del Capitano è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Appena ricevuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco nomina il Capitano, il quale deve prestare giuramento di fronte al Sindaco, con le forme e le modalità previste dalla legge.
8. Nei 30 giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale d'intesa con il Capitano predisponde l'elenco dei barracelli e lo sottopone al Consiglio che, previa verifica del possesso dei requisiti da parte di ciascun componente, ne delibera la costituzione.
9. Il Sindaco informa la popolazione dell'avvenuta costituzione della Compagnia con adeguate forme di pubblicità.
10. Gli ufficiali e i graduati sono eletti a maggioranza e a scrutinio segreto dai componenti la Compagnia, presieduta dal Sindaco o suo delegato con l'assistenza del Segretario che redige il verbale.
11. Nel caso in cui la Compagnia sia riconfermata per il successivo triennio, il Consiglio Comunale deve designare il nuovo Capitano, sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

### **Art. 3 – Barracelli**

1. Il numero complessivo dei barracelli, degli ufficiali e dei graduati, considerata l'estensione, la morfologia del territorio e le caratteristiche agricolo-pastorali del Comune, non può essere inferiore a 10 unità e superiore a 150.
2. Il rapporto fra i componenti la Compagnia e gli ufficiali, escluso il Capitano, è stabilito nella misura di 1 a 10.
3. Il corpo ufficiali è costituito da 2 vice-comandanti e da un numero di sottotenenti adeguato a completare il rapporto di 1 ogni 10 componenti la Compagnia.
4. Per poter essere ammessi nella Compagnia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a - maggiore età;
  - b - godimento dei diritti civili e politici;
  - c - non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - d - non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
  - e - aver assolto la scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
  - f - idoneità fisica;
  - g - potersi validamente obbligare.
5. La dimostrazione di saper leggere e scrivere è data con dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del Capitano e del Segretario, entro 10 giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito se l'interessato ha già fatto parte della Compagnia per un periodo non inferiore a 3 anni o di 5 anni se si propone per la carica di Capitano.
6. I requisiti preferenziali per la nomina a barracello sono:
  - a) conoscenza del territorio;
  - b) essere proprietario dei beni oggetto di tutela da parte della Compagnia;
  - c) avere prestato lodevole servizio in precedenti Compagnie;
  - d) avere attitudine e capacità ad assolvere le funzioni attribuite alla Compagnia.
7. I candidati alla carica di ufficiale e graduato, oltre ai requisiti generali, devono possedere i seguenti:
  - a) aver compiuto il 25° anno di età;
  - b) possedere riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune;

c) possedere la patente di guida almeno di categoria B.

8. Non possono far parte della Compagnia coloro i quali, pur in possesso dei requisiti generali, avendo fatto parte di una Compagnia non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

9. La carica di componente della Compagnia è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Neoneli.

10. I barracelli non possono senza giustificato motivo rifiutare il servizio loro assegnato. In caso di legittimo impedimento il Capitano, dopo accertamento personale, può concedere la dispensa dal servizio.

11. I barracelli in nessun caso possono assumere aiutanti, nè farsi sostituire, anche momentaneamente.

12. I barracelli in servizio devono essere sempre muniti di distintivo e della patente ai sensi dell'art. 13, comma 6, L.R. 25/1988.

13. In servizio i barracelli devono sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

14. Della dotazione tecnica delle divise la Compagnia deve presentare al Comune idoneo rendiconto annuale, da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'Assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non possono essere suddivisi fra i barracelli.

#### **Art. 4 - Immissione in servizio**

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 348/1979. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

2. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza è indicato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 348/1979, il tipo di armi che i componenti della Compagnia sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

3. Entro 10 giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalla legge, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento, emana il decreto di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia, con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

5. Ogni componente la Compagnia riceve una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

6. I componenti della Compagnia deceduti, dimissionari o esclusi possono essere sostituiti con le procedure stabilite dalla L.R. 25/1988 e durano in carica fino al completamento del triennio.

#### **Art. 5 – Capitano**

1. Alla Compagnia è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

3. Il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al Segretario per le opportune annotazioni sul registro del personale.
4. Per essere nominato Capitano, oltre a quelli previsti per la nomina a barracello, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:
  - a) aver compiuto il 25° anno di età;
  - b) aver fatto parte di una Compagnia per almeno 5 anni;
  - c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia è chiamata ad operare.
5. Si può prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi ha prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.
6. Si può altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una Compagnia barracellare da oltre 10 anni.
7. La Compagnia sorveglia con apposite ronde, di giorno e di notte, la campagna e le zone limitrofe dell'abitato, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione.
8. Il Capitano ha l'obbligo di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.
9. Il Capitano ha l'obbligo di alternare i barracelli mediante organizzazione di turni mensili di servizio.

#### **Art. 6 – Segretario**

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.
2. Qualora nessuno dei componenti della Compagnia è in possesso del requisito richiesto o ne rifiuti la carica, il Segretario può essere designato fra persone esterne.
3. Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i verbali, è affidata la tenuta delle scritture contabili, con piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
4. Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione, dell'importo di € 1.000,00 (euro mille), che deve essere gestito nel seguente modo:
  - a. è emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 (euro cinquecento) a favore del Segretario, che deve custodirla;
  - b. i pagamenti diretti sono effettuati con buoni vistati dal Capitano e dal Segretario e non possono superare l'importo di € 500,00 (euro cinquecento);
  - c. dei pagamenti deve essere presentato rendiconto al Capitano e, di volta in volta, il Segretario deve reintegrare il fondo cassa;
  - d. dei valori gestiti tramite il fondo cassa il Segretario deve tenere un registro di entrata e uscita.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli designati dalla Compagnia e deve osservare un orario d'ufficio concordato col Capitano.
6. La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e deve essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia.

#### **Art. 7 - Contabilità e amministrazione**

1. La gestione finanziaria della Compagnia si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia.
2. La gestione finanziaria della Compagnia è documentata dalla tenuta, a cura del Segretario, dei seguenti registri:
  - a) registro personale, nel quale devono essere giornalmente annotati: le pattuglie comandate in servizio, le assenze, le mancanze commesse, le punizioni inflitte, le ronde;
  - b) registro delle deliberazioni;
  - c) registro degli assicurati, con annotazione dei relativi beni;
  - d) registro dei danni;
  - e) registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
  - f) registro degli imputamenti e dei rifiuti;
  - g) registro dei danneggiati e dei danneggianti;
  - h) registro delle tenture;
  - i) registro delle udienze barracellari;
  - j) registro delle notifiche;
  - k) registro giornale cassa.
3. Il registro giornale di cassa deve portare su ogni foglio il timbro del Comune e la firma del Sindaco. A fine esercizio sistemati i conti deve essere depositato nell'archivio del Comune.
4. Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia deve presentare all'Amministrazione Comunale un rendiconto contabile in triplice copia dell'attività svolta, dal quale risulti fra l'altro il fondo cassa finale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 25/1988, con allegata una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti. Una copia del rendiconto deve essere trasmessa dal Comune all'Assessorato Regionale competente, la seconda é depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.
5. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.
6. Il Segretario deve presentare al Sindaco, a sua richiesta, i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

### **Art. 8 - Entrate**

1. Le entrate della Compagnia sono quelle previste dall'art. 17, comma 3, della L.R. n. 25/1988 e sono costituite da:
  - a) compensi per la custodia dei beni pubblici;
  - b) diritti di assicurazione;
  - c) utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato;
  - d) contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
  - e) altro introito consentito a norma delle leggi vigenti.
2. Le funzioni di Tesoreria della Compagnia sono svolte dall'Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Neoneli. I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario. Le riscossioni avvengono tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati a firma congiunta del Capitano e del Segretario.
3. Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio non spetta alcuna quota degli utili, dei contributi e dei premi.
4. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati, che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
5. I barracelli che non superano il numero minimo di quindici turni di servizio in un anno non hanno diritto ad alcun tipo di vestiario, calzature o altra dotazione.

6. Gli aspiranti barracelli, una volta nominati barracelli effettivi della Compagnia, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'accesso all'incarico: certificati medici, tiri al poligono, e simili.
7. Prima di procedere alla ripartizione definitive degli utili, si devono liquidare nell'ordine:
  - a. gli emolumenti dovuti al Segretario;
  - b. le spese per liti, perizie, di amministrazione;
  - c. tutte le spese concernenti il servizio barracellare.
8. Gli utili sono ripartiti nel seguente modo: 18% al Capitano, la restante parte agli ufficiali e agli agenti, divisa in proporzione ai servizi effettivamente svolti e alla tipologia degli stessi.
9. Sul fondo di garanzia sono ammesse esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione.
10. Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili, che non sia possibile risolvere all'interno della stessa, sono risolte dal Sindaco.

### **Art. 9 – Responsabilità**

1. La responsabilità della Compagnia concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati e ai loro accessori, compreso il bestiame, purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato; negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30% costituisce il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

### **Art. 10 - Accertamento di violazioni di norme**

1. Nelle materie di competenza il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo l'art. 6 della L.R. n. 25/1988.
2. I soggetti incaricati di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento rilasciato dal Sindaco, dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.
3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 689/1981, fatto salvo l'esercizio dei poteri specifici previsti dalle leggi vigenti.
4. Le violazioni sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
  - a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
  - b) la Compagnia di appartenenza, le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge n. 689/1981, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
  - d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981;
  - e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
  - f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'art. 13 della legge n. 689/1981;
- i) la firma del verbalizzante.

5. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata personalmente dall'accertante o, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981 e del D.P.R. n. 571/1982.

6. Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, sono curate dalla Polizia Municipale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge n. 689/1981.

### **Art. 11 - Attività di collaborazione**

1. La Compagnia, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendi. Nel rispetto delle linee tracciate dall'Ordinanza Regionale, attua il programma comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale.

2. La Compagnia cura l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati che dovessero intervenire nel territorio comunale.

3. E' compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie.

4. La Compagnia attua tutte le iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale, in collaborazione con i Comuni contermini.

5. La Compagnia, secondo i principi della L.R. n. 25/1988, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili sono quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte dalle norme vigenti.

### **Art. 12 - Assicurazione e custodia di beni**

1. I proprietari dei beni indicati nell'art. 35 del R.D. n. 403/1898 hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia che deve assicurarne la vigilanza e la custodia. E' facoltativa l'assicurazione con la Compagnia degli animali non indicati nell'art. 35 del R.D. n. 403/1898. E' facoltativa la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 799/1967 e per i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

2. L'obbligo predetto si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 32/1978 e per coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro compresi fra quelli di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 25/1988.

3. Gli altri beni, pubblici o privati, non compresi nell'art. 4 commi 1-2 della L.R. n. 25/1988, possono essere affidati in custodia alla Compagnia mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

4. E' obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo e del bestiame, alle condizioni e alle tariffe approvate con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 25/1988 che possono essere aggiornate dallo stesso organo.

5. Entro 30 giorni dalla data del manifesto o del bando pubblico con cui il Sindaco avverte la popolazione dell'immissione in servizio della Compagnia, deve essere fatta la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 403/1898, dai parte dei proprietari, per iscritto, con l'indicazione di almeno due confini per ogni appezzamento, del numero di mappa e del foglio, l'esatta indicazione, la località, il tipo di coltura cui è adibito ogni singolo appezzamento, la consistenza esatta del bestiame posseduto.



6. Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati sono quelle stabilite dall'art. 19 della L.R. n. 25/1988.

7. La Compagnia, finite le semine, avverte con bando pubblico dell'obbligo di denunciare il seminato entro un dato termine, mentre i proprietari avvertono la Compagnia dell'inizio e del termine delle nuove piantagioni.

8. Trascorsi 30 giorni dalla data del manifesto o del bando pubblico e sino a quando la Compagnia non provvede d'ufficio alla denuncia, non sono ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non hanno fatto la denuncia e la Compagnia non risponde dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

9. I proprietari devono pagare i diritti alla Compagnia entro il mese di aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applica l'interesse al tasso annuo del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza sono riscossi tramite ruolo, con i relativi addebiti.

10. Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi la Compagnia compila una denuncia d'ufficio e non procede a risarcimento di danno a favore degli stessi. E' considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non sono conformi all'estensione reale posseduta; in quel caso il proprietario è soggetto ad una sovratassa del 20% dei diritti dovuti.

11. La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio dandone avviso all'interessato e può introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgano dubbi sulla esattezza della denuncia per eseguire le verifiche opportune. La denuncia deve essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta Comunale entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento.

### **Art. 13 - Premi di assicurazione**

1. Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere è dovuto alla stessa un premio di assicurazione.

2. Il premio di assicurazione è stabilito nella misura del 5% del valore assicurato, secondo la seguente tabella:

tipo di coltura	a) premio di assicurazione euro/ha per anno 5% di b)	b) valore assicurato euro /ha per anno
pascolo	3,00	60,00
foraggiere	5,00	100,00
altre colture erbacee	4,00	80,00
vigneto	10,00	200,00
frutteto	23,00	460,00
impianti silvo forestali	10,00	200,00
oliveto	14,00	280,00
grano	5,00	100,00

orzo	4,00	80,00
avena	4,00	80,00
barbabietola	9,00	180,00
mais	7,00	140,00
pomodoro	13,00	260,00
patate	13,00	260,00
angurie	13,00	260,00
meloni	13,00	260,00
cipolle	13,00	260,00
carciofo	13,00	260,00
altre ortive	13,00	260,00

3. Le colture plurime all'interno dello stesso fondo sono assoggettate a doppia tassazione; cioè deve essere corrisposto, in base alle tariffe vigenti, il premio per ogni singola coltura; per esempio un oliveto ove si coltivano patate sarà assoggettato alla tariffa per oliveto e alla tariffa per le patate.

4. La Compagnia può assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.

5. Per procedere all'assicurazione dei detti beni l'interessato deve presentare richiesta di sorveglianza delle proprietà, dei beni e del bestiame che intende affidare, la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

6. La Compagnia attiva la procedura di analisi dei costi e determinazione delle tariffe in caso di presentazione di un congruo numero di richieste di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni, quando le richieste presentate riguardano almeno: n. 35 aziende con fabbricati singoli o plurimi, n. 6.000 capi ovine, n. 500 capi suini, n. 200 capi di bestiame grosso.

7. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applica l'art. 48 del R.D. n. 403/1898, in quanto compatibile con le vigenti norme in materia di tributi comunali.

8. Il premio assicurativo può essere versato in un'unica rata al momento della stipula della polizza assicurativa, oppure in due rate di cui la prima al momento della stipula e la seconda alla scadenza dei 6 mesi successivi.

1. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applica l'art. 48 del R.D. n. 403/1898, in quanto compatibile con le vigenti norme in materia di tributi comunali.

#### **Art. 14 - Furti e danneggiamenti**

1. La Compagnia risponde dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.

2. Le denunce dei furti e dei danni subiti devono essere presentate per iscritto entro 5 giorni dall'accertamento da parte del danneggiato. In caso contrario, la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.
3. Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.
4. Perché la Compagnia debba rispondere dei danni individuati dal regolamento dei covoni di grano, orzo, manipoli di fave, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva è necessario che il proprietario ne faccia denuncia non appena mietuto o estratto dal suolo, indicando il numero e il sito ove si trovano. La Compagnia può verificare l'esattezza della denuncia. Il tempo in cui detti frutti si sogliono lasciare sul terreno non può estendersi oltre i seguenti limiti, oltre i quali cessa la responsabilità della Compagnia: gg. 5 per i covoni di grano, orzo, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva; gg. 20 per i manipoli di fave.
5. La Compagnia risponde della legna tagliata nei poderi denunciati e nei tralci di vite, se ne viene fatta denuncia; la responsabilità della Compagnia si estende a 10 giorni per la legna ammicchiata, a 20 giorni per i fasci e i tralci di vite.
6. Perché la Compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, geccali o serrature in ferro, i proprietari devono allegare alla denuncia una perizia dettagliata, redatta a loro spese da un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia.
7. La Compagnia non risponde dei danni ai proprietari negligenti nella raccolta dei frutti maturi che lascino trascorrere i seguenti termini: per le fave, orzo, piselli, lenticchie il 30 giugno, per il grano, ceci, cicerchie il 31 luglio, per le mandorle il 15 ottobre, per l'uva il 31 ottobre, per i fichi d'india, fagioli, pomodori il 30 novembre, per le olive il 28 febbraio, per gli agrumi il 30 maggio. Salvo eccezioni da concordare tra assicurato e Compagnia.
8. E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. E' proibito cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli. I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 (euro venticinque) salva l'azione penale.
9. Sono oggetto di sanzione amministrativa le infrazioni alle seguenti disposizioni:
  - a. coloro i quali sono sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura, strappando erba o altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25,00 (euro venticinque) oltre il risarcimento dei danni;
  - b. coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, sono sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore; in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori sono passibili di una sanzione di 30,00 € (euro trenta) oltre il risarcimento dei danni.
10. E' vietato introdurre bestiame non domito a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne soggette a tale servitù. Ai trasgressori é applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 (euro cinquanta) salva l'azione penale.
11. L'indennità che la Compagnia deve liquidare agli assicurati per il furto o il danneggiamento delle colture é versata alla chiusura dell'esercizio finanziario, con una franchigia di € 25,00 (euro venticinque).
12. Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è possibile il ricorso a degli esperti, uno per parte; la concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno; le spese di perizia sono a carico delle parti; in caso di disaccordo é possibile, su concorde richiesta delle parti, la decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.
13. L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato. I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono i seguenti stabiliti dall'art. 21 della L.R. 25/1988:

- a. possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
  - b. avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Neoneli;
  - c. essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.
14. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti; all'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti: per ogni perizia € 35,00; per indennità di trasferta 1/5 del costo per litro di benzina a km.

### **Art. 15 - Bestiame custodito**

1. La Compagnia, se trova bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi, avvertendo contestualmente i proprietari.
2. Per il bestiame custodito il proprietario deve pagare alla Compagnia per diritti di custodia:
  - da € 25 a € 500 sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
  - da € 50 a € 500 da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
  - da € 75 a € 500 oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
  - da € 25 a € 500 sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
  - da € 50 a € 500 da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
  - da € 75 a € 500 oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
  - da € 35 a € 500 sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
  - da € 40 a € 500 da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
  - da € 60 a € 500 oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
  - da € 30 a € 500 sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
  - da € 60 a € 500 da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;
  - da € 80 a € 500 oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti.
3. Oltre ai diritti il proprietario deve pagare alla Compagnia:
  - le spese di custodia e mantenimento del bestiame custodito nelle misure seguenti:
    - capi bovini, equini e suini € 5,00 al giorno per capo;
    - capi ovini e caprini € 2,00 al giorno per capo;
  - l'indennità di accompagnamento di € 10,00 per ogni ora per l'assistenza di ciascun barracello addetto alla custodia.
4. I diritti devono essere pagati entro 30 giorni dalla notifica. In caso di recidiva il diritto è raddoppiato.
5. Tutti i diritti sono divisi tra i componenti la Compagnia.
6. La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza ha l'obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria; in mancanza informa del fatto le autorità competenti.
7. Il proprietario che non ritira il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica è tenuto a versare a favore della Compagnia la sanzione pecuniaria pari al 50% dei diritti stabiliti nei precedenti commi.
8. Il pastore che conduce il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.
9. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusive, il bestiame deve essere custodito ed il proprietario del fondo informato.
10. I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo, la data di inizio e di cessazione della concessione.
11. In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

11. La Compagnia deve segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

12. Gli allevatori hanno l'obbligo di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pascoleranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

13. Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non ha comunicato alla Compagnia il trasferimento di bestiame è punito con una sanzione pecuniaria come segue:

- da € 25 a € 500 sino a 50 capi ovini o caprini,
- da € 50 a € 500 da 51 a 150 capi ovini o caprini,
- da € 75 a € 500 oltre i 151 capi ovini o caprini,
- da € 25 a € 500 sino a 10 capi bovini, equini o suini;
- da € 50 a € 500 da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;
- da € 75 a € 500 oltre i 21 capi bovini, equini o suini.

12. Se l'infrazione è compiuta di notte, la predetta sanzione è raddoppiata. Il Capitano può chiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero (cioè proveniente da altro Comune) una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 a capo minuto e di € 5,00 a capo grosso.

13. Tale deposito è restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del Comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

14. Il Segretario riceve la denuncia di coltivazione e del bestiame e rilascia a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati, delle tasse pagate, della registrazione effettuata.

15. La Compagnia durante l'esercizio può riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà. Se il denunciante invitato regolarizza la denuncia entro 5 giorni, è applicata una penale del 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni. In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio è applicata la penale pari a due volte il premio per le sole omissioni.

### **Art. 16 - Infrazioni e sanzioni disciplinari**

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione, con l'invito a non ripetere il comportamento costituente l'infrazione;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione dal servizio, con perdita del diritto agli utili;
- d) esclusione dalla Compagnia.

2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano per lievi trasgressioni.

3. La sanzione pecuniaria di € 50,00 (euro cinquanta) è inflitta dal Capitano per grave negligenza nel servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

4. La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito l'interessato; essa consiste nell'allontanamento dal servizio da 1 mese a 6 mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

5. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato; comporta la perdita del diritto agli utili.

6. Contro la sanzione pecuniaria è possibile ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Giunta Comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, sentito l'interessato.

7. Contro la sospensione e l'esclusione è possibile ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, sentito l'interessato.

8. I componenti della Compagnia sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata

sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

9. Il Capitano che commette le predette infrazioni può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

#### **Art. 17 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla L.R. 25/1988 e alle leggi vigenti nelle singole materie di competenza.